



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 27 settembre 2023
Informativa n. 119/2023

**Ai Signori Presidenti
dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

Oggetto: novità contenute nel nuovo Regolamento della formazione professionale continua

Cara Presidente, Caro Presidente,

il 12 luglio 2023 il Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, ha espresso il parere positivo per l'approvazione del Regolamento per la formazione professionale continua adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023.

Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre 2023 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione¹.

Come già preannunciato nel corso dell'Assemblea dei Segretari dello scorso 24 maggio le principali novità riguarderanno i seguenti aspetti:

1. eliminazione della differenza fra gli eventi di "formazione" ed eventi di «aggiornamento»². La modifica introdotta non annulla le differenze esistenti tra le diverse iniziative formative³, bensì

¹ Ai sensi dell'art. 21 (*Norme transitorie*) del nuovo Regolamento, gli effetti di alcune disposizioni retroagiranno alla data del 1° gennaio 2023, mentre altre inizieranno a produrre effetti dal 1° gennaio 2024.

² Ai sensi dei Regolamenti FPC previgenti rientrano tra gli:

- eventi di «formazione», quelle attività formative finalizzate “all'acquisizione di competenze specialistiche, anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista” per le quali il regolamento consente di attribuire CFP anche in misura maggiore rispetto al criterio 1 ora = 1 CFP. Inoltre, le attività di “formazione” devono avere una durata non inferiore a 12 ore e i maggiori crediti conseguibili con tali attività richiedono una presenza non inferiore all'80% dell'evento/corso;
- eventi di «aggiornamento», quelle attività formative finalizzate “all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale” per le quali si matura un credito per ogni ora di attività formativa.

³ A tal fine sembra utile riportare la nuova definizione introdotta all'art. 1, comma 3 del Regolamento FPC:
«La “formazione professionale continua” è svolta mediante:

rimodula il sistema di attribuzione dei crediti formativi, che per effetto delle previsioni del nuovo Regolamento matureranno esclusivamente in relazione alle ore di effettiva partecipazione ai corsi. L'eliminazione della differenza tra eventi di "formazione" e quelli di "aggiornamento", inoltre, ha imposto la riformulazione dell'art. 7 volto a disciplinare il regime di equipollenza tra la nostra formazione e quella posta in capo ai gestori della crisi degli OCC. Poiché il sistema di equipollenza richiamava gli eventi "di formazione" è stato ora specificato che l'equipollenza continuerà a trovare riconoscimento in presenza di corsi di almeno 12 ore, che abbiamo ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore;

2. eliminazione dei test di verifica della presenza per gli eventi e-learning sincroni e asincroni. Per effetto di tale modifica i crediti formativi saranno conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell'evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori. Tale regola subisce eccezioni solo in presenza degli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento⁴. Per questi corsi i crediti formativi sono conseguiti solo se il test di verifica di apprendimento è superato con successo. Conseguentemente all'eliminazione dei test di verifica di presenza è stata eliminata anche la disposizione che prevedeva che il Consiglio Nazionale dovesse valutare preventivamente le piattaforme e-learning utilizzate dagli Ordini;
3. maturazione dei crediti formativi. All'art. 4 del nuovo Regolamento è stato precisato che gli iscritti maturano i crediti formativi in relazione all'effettiva durata di partecipazione agli eventi formativi, secondo il criterio $1\text{ ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti)} = 1\text{ CFP}$;
5. decorrenza dell'obbligo formativo. Nel nuovo Regolamento è previsto che per i nuovi iscritti nell'albo, per coloro che si trasferiscono dall'elenco speciale all'albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell'albo e non più dall'anno successivo. Per effetto delle disposizioni transitorie tale modifica sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2024;
6. riformulazione dell'obbligo formativo ed eliminazione del minimo di 20 crediti formativi annuali. La nuova formulazione dell'art. 5 prevede che l'obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all'altro dello stesso triennio. La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l'iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione. L'eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali;
7. modifica dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento. Tutte le richieste di accreditamento degli eventi formativi organizzati dagli Ordini, dalle SAF o dai Soggetti autorizzati, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento;
8. formazione gratuita erogata dagli Ordini. Per gli Ordini territoriali che hanno fino a 200 iscritti è stata ridotta la quantità di formazione gratuita da erogare. Si è passati dalle attuali 30 ore annuali a 15 ore annuali;
9. riformulazione della procedura di accreditamento degli eventi dei Soggetti autorizzati e modifiche al sistema di contribuzione dei soggetti autorizzati. Il nuovo Regolamento FPC prevede che l'istruttoria per l'accREDITamento degli eventi realizzati dai Soggetti autorizzati sia svolta

a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,

b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all'articolo 16.»

⁴ Allo stato attuale i corsi per i quali sono previsti i test finali per la verifica dell'apprendimento sono quelli in materia C7 bis e quelli per i delegati alle vendite ex art. 179 disp. att. c.p.c.

direttamente dal Consiglio Nazionale e che per ciascun evento formativo chiesto in accreditamento, i Soggetti autorizzati versino al Consiglio Nazionale i seguenti contributi:

- a) per gli eventi a pagamento: euro 5,00 a partecipante iscritto nell'Albo, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l'accREDITamento;
- b) per gli eventi gratuiti: euro 100,00 per ciascun evento presentato per l'accREDITamento.

Le somme incassate dal Consiglio Nazionale saranno successivamente redistribuite agli Ordini territoriali in base ad un sistema di ripartizione misto che prevede l'assegnazione

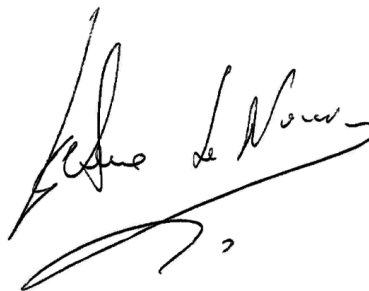
- del 10% delle somme rimosse al Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti,
- del 40% delle somme rimosse ai 132 Ordini territoriali esistenti in parti uguali,
- del 50% delle somme rimosse agli Ordini territoriali in base al numero dei loro iscritti che hanno partecipato agli eventi dei Soggetti autorizzati;

10. autorizzazione dei soggetti terzi. Con il nuovo Regolamento sono state introdotte alcune modifiche ai requisiti che i Soggetti esterni devono possedere per poter ottenere l'autorizzazione ad erogare la formazione a favore degli iscritti nei nostri albi. In particolare, sono stati previsti specifici requisiti di onorabilità per gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili e per i rappresentanti legali, nonché per i componenti degli organi direttivi delle fondazioni e associazioni, anche sindacali di categoria;
11. modifiche all'elenco materie. Sono state rinominate le materie del Gruppo B nel seguente modo "organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione" e inserita la lettera "B.5. Anticorruzione" che non costituisce materia obbligatoria.

Al fine di adattare il portale FPC alle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento FPC sono in corso degli interventi di manutenzione straordinaria. Data la complessità degli interventi potrebbe essere necessario sospendere per qualche giorno l'accesso al portale. Qualora dovesse verificarsi tale evenienza, gli uffici del Consiglio Nazionale e il servizio help desk ve ne daranno pronta comunicazione.

Cari saluti

Elbano de Nuccio





Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

- visto l'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che dispone che il Consiglio Nazionale disciplini, con regolamento da emanarsi previo parere favorevole del Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura dei soggetti previsti dal comma 2 della medesima disposizione, i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;
- visto l'articolo 12, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che i Consigli degli Ordini promuovano, organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti ed effettuino la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;
- visto l'articolo 29, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
- visto l'articolo 29, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 139/2005, che statuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- visto l'articolo 29, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2005, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
- visto l'articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012, che ha ribadito per ogni professionista l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, prevedendo che la violazione dell'obbligo costituisca illecito disciplinare;
- visto l'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministro vigilante;
- visto l'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, che prevede possano essere stipulate apposite convenzioni tra i Consigli Nazionali e le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
- visto l'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, per cui i Consigli Nazionali, con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore;
- visto l'articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui l'attività di formazione, quando è svolta dagli Ordini può realizzarsi anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti;

- visto l’articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 137/2012, per cui le Regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;
- visto il Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione approvato in data 18 marzo 2015 e sue successive modifiche che prevede l’istituzione delle Scuole di Alta Formazione (di seguito anche: SAF), costituite dagli Ordini territoriali che hanno l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati che garantiscono non solo il mantenimento delle competenze e delle capacità professionali, ma anche l’accrescimento delle stesse nelle aree di interesse della professione, al fine di creare nuove opportunità di lavoro per gli iscritti nell’albo e di migliorare la qualità delle prestazioni offerte;
- visto il Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle Scuole di Alta Formazione approvato dal Consiglio Nazionale l’11 marzo 2021, aggiornato nella seduta del 3 maggio 2023;
- visto l’articolo 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 recante disposizioni in merito all’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale per i gestori della crisi;
- visto l’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante disposizioni in merito all’obbligo della formazione continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali;
- viste le modifiche deliberate nelle sedute del 10 febbraio, del 16 giugno 2016 e del 18 ottobre 2017, ed acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2017;
- viste le modifiche deliberate nella seduta del 13-20 marzo 2019, il parere favorevole del Ministro della Giustizia acquisito in data 29 maggio 2019 e la delibera del Consiglio Nazionale del 12 giugno 2019;
- viste le modifiche deliberate nella seduta del 16 giugno 2021 ed il parere favorevole del Ministro della Giustizia acquisito in data 23 novembre 2021;
- viste le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023;
- acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia in data 12 luglio 2023,

ADOTTA
il seguente regolamento per la
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

TITOLO I
L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Articolo 1

Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

1. Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l'iscrizione nell'Albo professionale. Tali attività sono svolte nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell'interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.
2. Lo svolgimento della "formazione professionale continua" è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell'Albo. Sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero i professionisti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
3. La "formazione professionale continua" è svolta mediante:
 - a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,
 - b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all'articolo 16.
4. La "formazione professionale continua" di cui ai commi precedenti può essere erogata mediante corsi in presenza, formazione a distanza (F.A.D.) o in modalità mista (in presenza e in F.A.D.).

Articolo 2

Enti formatori

1. Le attività formative sono realizzate:
 - a) dal Consiglio Nazionale, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni;
 - b) dagli Ordini territoriali, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni o di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, ovvero in cooperazione/convenzione/collaborazione con i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11, ovvero con altri soggetti esterni che realizzano le attività formative sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine;
 - c) dalle SAF, che realizzano corsi di alta formazione che hanno durata compresa tra un minimo di 80 e un massimo di 200 ore in un arco temporale massimo di 24 mesi, nonché corsi di durata non inferiore alle 12 ore, che presentano contenuti articolati volti all'acquisizione di conoscenze specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescere le competenze degli iscritti;
 - d) dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 3

Oggetto delle attività formative e modalità di erogazione delle attività di formazione a distanza

1. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile indicate all'articolo 1 del D.Lgs. n. 139/2005 e le materie oggetto delle prove d'esame per l'iscrizione nell'Albo individuate all'articolo 46 e all'articolo 47 del D.Lgs. n. 139/2005, riportate nell'elenco materie di cui all'allegato 1.
2. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all'articolo 1, comma 4, devono essere erogate mediante piattaforme informatiche in grado di tracciare gli accessi ed i tempi di fruizione dell'attività formativa. La piattaforma deve prevedere il rilascio, anche a mezzo posta elettronica, della comunicazione di partecipazione che, oltre ai dati dell'evento, deve riportare l'indicazione dell'Ordine territoriale o del "soggetto autorizzato" organizzatore dell'evento, il nominativo dell'iscritto, il numero di ore di partecipazione, il numero dei crediti formativi conseguiti.
3. La medesima attività di formazione a distanza erogata nelle stesse date non può essere richiesta in accreditamento da più di un ente formatore di cui all'articolo 2. L'Ordine, in relazione alle attività formative realizzate in cooperazione/convenzione/collaborazione con i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 o con altri soggetti esterni, garantisce, nelle date interessate, l'erogazione dell'evento in esclusiva.

Articolo 4

Periodo formativo e crediti formativi professionali

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Per i nuovi iscritti nell'Albo, per coloro che passano dall'Elenco Speciale nell'Albo, per coloro che si reinscrivono nell'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo ha inizio il primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell'Albo, al passaggio nell'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale, con conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennali.
4. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua. L'iscritto consegue un credito formativo per ogni ora, o frazione di ora superiore a 30 minuti, di effettiva partecipazione alle attività formative di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a). Qualora specifiche normative di settore prevedano al termine del corso il superamento di test finali di verifica, i crediti formativi sono acquisiti solo se i test di verifica sono superati con esito positivo.

Articolo 5

Contenuto dell'obbligo formativo

1. L'iscritto nell'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Per l'acquisizione dei crediti l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 1, secondo le prescrizioni dei commi seguenti.
2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate al comma 3 dell'articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione (c.d. CFP obbligatori).
3. Salvo quanto previsto al comma 4, non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
4. I crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, determinati nel rispetto del criterio indicato all'articolo 4, possono essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo di due trienni consecutivi a condizione che l'iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione. Nel caso in cui nel primo triennio la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativi maggiore di quelli necessari all'assolvimento del relativo obbligo formativo, i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio successivo.
5. Gli iscritti conservano, sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare, la documentazione attestante le attività formative svolte presso altri Ordini e/o soggetti autorizzati e/o SAF e quella relativa alle attività formative particolari svolte, per esibirla all'Ordine di appartenenza su richiesta.

Articolo 6

Casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo

1. L'iscritto nell'Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso per l'assolvimento dell'obbligo di formazione è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate al comma 3 dell'articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

Articolo 7

Equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed i corsi di formazione iniziale e l'aggiornamento biennale ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202

1. La partecipazione a corsi che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e che hanno ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall'articolo 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202.

Articolo 8

Esenzioni

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della "formazione professionale continua" nei seguenti casi:

- a) maternità, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell'esonero, se anche lei iscritta nell'Albo. L'esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;
- b) cause non derivanti da sanzioni disciplinari che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
- c) assunzione di cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato;
- d) infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero.

2. Nei casi indicati alle lettere b), c) e d), l'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva, al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale o al periodo di impedimento. Quando il periodo di esonero termina prima della conclusione del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine determina la riduzione dei crediti formativi da acquisire in misura proporzionale alla durata dell'esenzione dall'obbligo formativo. All'iscritto che gode dell'esonero al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo non è richiesto il conseguimento di CFP ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente alla concessione dell'esonero dall'obbligo formativo.

3. La richiesta di esenzione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza. L'istanza, adeguatamente documentata, deve pervenire all'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo.

4. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di "formazione professionale continua".

5. Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di:

- a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

6. La richiesta di esenzione per mancato esercizio, neanche occasionale, della professione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza e l'esonero ha efficacia dalla data di richiesta. L'istanza deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo. L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 giorni alla segreteria dell'Ordine.

7. I crediti formativi eventualmente conseguiti dagli iscritti nell'albo durante il periodo di esenzione dall'obbligo formativo possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale.

TITOLO II I SOGGETTI

Articolo 9 Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale regola, coordina, promuove ed indirizza lo svolgimento della "formazione professionale continua" ed esercita le attribuzioni di vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali e delle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 11, di seguito denominati "soggetti autorizzati".

2. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative indicate al comma 3 dell'articolo 1 organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11, dalle SAF e dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.

3. L'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati:

- a) realizzino le attività formative con l'obiettivo di assicurarne l'elevato livello culturale e l'ampia e tempestiva diffusione tra tutti gli iscritti;
- b) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;
- c) adottino sistemi di rilevazione delle presenze.

4. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può stipulare convenzioni con le Università nelle quali stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
5. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può emanare regolamenti comuni con altri Consigli Nazionali, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, al fine di individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

Articolo 10

Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali

1. L'Ordine, nella circoscrizione territoriale di propria competenza, realizza, anche di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, o in cooperazione/convenzione con i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 o con altri soggetti esterni, una serie di attività formative che sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli articoli 14 e 15.
2. L'Ordine, su istanza di altro Ordine, rilascia tramite piattaforma web il nulla osta a svolgere l'attività formativa nella circoscrizione territoriale di propria competenza.
3. Nel caso in cui l'Ordine per garantire l'offerta formativa si avvalga di soggetti esterni, non compresi nell'elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 11, è necessario che questi svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso il soggetto esterno può avvalersi della qualifica di soggetto autorizzato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 11.
4. L'Ordine garantisce eventi formativi gratuiti la cui misura è determinata in ragione del numero degli iscritti nell'Albo al 1° gennaio di ciascun anno, nel modo che segue:
 - a) eventi per un minimo di 15 ore di formazione annue, di cui almeno 3 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti non superano il numero di duecento;
 - b) eventi per un minimo di 30 ore di formazione annue, di cui almeno 6 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti non superano il numero di duecento ma non quello di cinquecento;
 - c) eventi per un minimo di 60 ore di formazione annue, di cui almeno 9 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di mille;
 - d) eventi per un minimo di 90 ore di formazione annue, di cui almeno 15 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di mille.
5. L'Ordine garantisce ed è responsabile, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 139/2005, dei contenuti delle attività formative e del controllo dell'effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi, anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate in cooperazione

o in convenzione con altri soggetti non compresi nell'elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti nei modi previsti dall'articolo 19.

Articolo 11

Autorizzazione ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti

1. È istituito presso il Consiglio Nazionale un registro contenente l'elenco delle Associazioni di iscritti nell'Albo e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua". Il registro è pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale delibera sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività formative presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione ad organizzare eventi formativi devono:
 - a) presentare copia dello statuto e/o atto costitutivo dal quale risulti che l'erogazione della formazione costituisce oggetto dell'attività dell'ente/associazione/società;
 - b) possedere significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di almeno 270 ore di attività formativa professionale realizzata nell'ultimo triennio;
 - c) garantire che gli eventi in aula si svolgano presso sedi dotate di strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che garantiscano l'accesso ai disabili. A tal fine devono allegare all'istanza di cui al comma 5 del presente articolo una dichiarazione sottoscritta contenente l'impegno a fornire, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso ai disabili;
 - d) possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione, che consenta la corretta rilevazione delle presenze e che abbia un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente;
 - e) presentare, nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, la documentazione contenente le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica che utilizzano e garantire che la piattaforma consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all'evento. L'adeguatezza della piattaforma informatica è valutata dal Consiglio Nazionale;
 - f) garantire l'onorabilità degli amministratori, dei legali rappresentanti, dei soci illimitatamente responsabili e dei componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali. A tal fine devono presentare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dalle quali risulti che essi
 - non hanno riportato condanne definitive per reati contro la Pubblica amministrazione, per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, per reati di associazione di tipo

mafioso, per reati di corruzione, frode e riciclaggio, per reati contro il patrimonio, per reati di natura finanziaria o tributaria, ovvero per reati che incidono sulla moralità professionale;

- non sono incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non abbiano riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura;

g) garantire annualmente lo svolgimento di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore a 2 ore e disponibili per almeno cinquanta iscritti. Il numero gratuito di ore da erogare deve essere almeno pari al 10% del totale delle ore accreditate dal Consiglio Nazionale;

h) indicare un responsabile scientifico di significativa esperienza e competenza nelle materie di pertinenza della professione;

i) garantire la presenza di relatori con qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A., ovvero di esperto nella materia oggetto dell'attività formativa;

l) nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, aver erogato la formazione gratuita richiesta dal presente regolamento, nel triennio precedente.

4. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci illimitatamente responsabili dello stesso soggetto richiedente, i componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali non devono aver assunto posizioni lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'assunzione di posizioni lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili determina il diniego dell'autorizzazione.

5. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare gli eventi formativi di cui al precedente comma devono:

- presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma precedente, come indicato nell'allegato 2;
- versare un contributo di euro 300,00 (trecento) per il ristoro degli oneri sostenuti.

6. Il Consiglio Nazionale entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisirne il parere vincolante. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere il Consiglio Nazionale comunica il rilascio o il diniego dell'autorizzazione al soggetto richiedente.

7. Le autorizzazioni concesse hanno validità fino al termine del triennio formativo in corso. Il soggetto cui non è concessa l'autorizzazione non può ripresentare istanza per lo stesso triennio prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto. I soggetti cui sia concessa l'autorizzazione limitatamente allo svolgimento delle attività in aula possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività in modalità e-learning.

8. I soggetti autorizzati possono chiedere esclusivamente l'accreditamento delle proprie attività formative ovvero di quelle realizzate eventualmente in collaborazione con gli enti formatori di cui all'articolo 2.

9. L'autorizzazione concessa non include la realizzazione delle attività formative la cui competenza è attribuita da norme di legge o regolamentari esclusivamente agli Ordini professionali.

10. Il venir meno o la variazione di uno dei requisiti di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio Nazionale.

11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti autorizzati devono presentare al Consiglio Nazionale la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti indicati al comma 3 ed un'analitica relazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente.

12. La mancata richiesta di accreditamento di almeno 3 eventi formativi l'anno, per un minimo di 40 ore, la mancata erogazione degli eventi formativi gratuiti, la perdita dei requisiti di cui al comma 3 e l'assunzione di posizioni lesive di cui al comma 4 comportano, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, la revoca dell'autorizzazione e l'impossibilità di ripresentare domanda di autorizzazione nel triennio in corso.

TITOLO III

VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Articolo 12

Attribuzione dei crediti agli eventi formativi

1. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative organizzate dagli Ordini territoriali, dalle SAF e dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali anche agli eventi realizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, nonché agli eventi realizzati dallo stesso e a quelli ritenuti di interesse per la professione.

2. Il Consiglio Nazionale valuta i singoli eventi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 1 tenendo conto della durata effettiva e degli argomenti trattati e attribuisce i crediti formativi adottando il parametro 1 ora = 1 CFP.

3. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, nel rispetto della procedura stabilita dal Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle scuole di alta formazione.

Articolo 13

Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale

1. Le attività formative organizzate dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11, sono approvate dal Consiglio Nazionale a seguito dell'istanza formulata tramite piattaforma web almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.

2. Per ciascun evento devono essere indicati:

- a) la tipologia;
- b) il titolo dell'evento e gli argomenti oggetto di trattazione;
- c) la durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora;
- d) la/e data/e di svolgimento dell'evento;
- e) il luogo di svolgimento dell'attività formativa in aula. Al fine di garantire il rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) è resa anche la

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso ai disabili;
- f) nel caso di attività di formazione a distanza, la dichiarazione di utilizzo della piattaforma informatica previamente valutata dal Consiglio Nazionale;
 - g) il programma dell'evento contenente l'indicazione degli argomenti oggetto di trattazione con indicazione e qualificazione dei relatori. Al fine di garantire il rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i) è resa anche la dichiarazione attestante la qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A. dei relatori ovvero copia del *curriculum* del relatore indicato quale esperto in materia.

3. I soggetti autorizzati di cui all'articolo 11 versano al Consiglio Nazionale i seguenti importi:

- a) per gli eventi a pagamento, euro 5,00 a partecipante iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un minimo di 250,00 euro;
- b) per gli eventi gratuiti, euro 100,00.

4. Il 10% delle somme riscosse sono trattenute dal Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti. Il 90% delle somme riscosse sono trasferite agli Ordini territoriali sulla base dei seguenti criteri:

- a) il 40% delle somme riscosse è erogato in egual misura a tutti gli Ordini territoriali esistenti nell'anno di riferimento;
- b) il 50 % delle somme riscosse è erogato agli Ordini in relazione al numero dei propri iscritti che hanno partecipato agli eventi accreditati su richiesta dei soggetti autorizzati.

Le somme sono erogate a condizione che l'Ordine sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale. Le somme sono riscosse dal Consiglio Nazionale e ridistribuite agli Ordini territoriali a titolo di ristoro degli oneri sostenuti per adempiere, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 139/2005, al compito istituzionale di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua da parte dei propri iscritti, la cui violazione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7, comma 1 del DPR n. 137/2012.

5. Le Fondazioni e le Associazioni costituite o partecipate da uno o più Ordini e le Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative riconosciute dal Consiglio Nazionale sono esentate dal pagamento delle somme di cui al comma 3.

Articolo 14

Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dagli Ordini e dalle SAF

1. Gli Ordini territoriali e le SAF inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste di approvazione ed attribuzione dei crediti alle proprie attività formative almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento.

2. Per ciascun evento devono essere indicati:

- a) la tipologia;
- b) il titolo dell'evento e gli argomenti oggetto di trattazione;
- c) la durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora;

- d) la/e data/e di svolgimento dell'evento;
- e) il luogo di svolgimento dell'attività formativa in aula che deve essere compreso nella circoscrizione di competenza dell'Ordine territoriale o nella macro-area di riferimento della SAF, salvo che l'evento si svolga in collaborazione fra più Ordini Territoriali o più SAF;
- f) nel caso di attività di formazione a distanza, la dichiarazione di utilizzo di una piattaforma informatica;
- g) il programma dell'evento contenente l'indicazione degli argomenti oggetto di trattazione con indicazione e qualificazione dei relatori;

3. Gli eventi, anche in modalità e-learning, organizzati dal Consiglio Nazionale, ovvero dallo stesso ritenuti di interesse per la professione, e quelli organizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, sono inseriti a cura dello stesso Consiglio Nazionale o dell'Associazione o Fondazione del Consiglio Nazionale in un'apposita sezione dedicata della piattaforma web.

4. La SAF deve dare notizia delle richieste di accreditamento agli Ordini territoriali della macro-area di riferimento.

Articolo 15

Valutazione e approvazione degli eventi formativi

1. Il Consiglio Nazionale valuta definitivamente ed approva gli eventi formativi proposti dagli Ordini territoriali, dalle SAF, dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11 e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.

2. Il Consiglio Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ne delibera l'approvazione o il rigetto. Qualora le informazioni risultino carenti, il Consiglio Nazionale, mediante piattaforma dedicata, richiede all'Ordine, alla SAF, al soggetto autorizzato ed alle proprie Associazioni e Fondazioni l'invio dei documenti necessari per completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio Nazionale determina il rigetto della domanda. Il Consiglio Nazionale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta sanata.

3. Per eccezionali motivi l'attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse qualora l'Ordine territoriale, la SAF, il Soggetto autorizzato o l'Associazione/Fondazione del Consiglio Nazionale abbiano inoltrato motivata richiesta di approvazione tardiva dell'evento.

4. Gli eventi organizzati, anche in modalità e-learning, dal Consiglio Nazionale sono approvati con delibera del Consiglio Nazionale.

TITOLO IV

L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI AGLI ISCRITTI E LA VIGILANZA

Articolo 16

Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari

1. Alle attività formative particolari di cui all'articolo 1, comma 3 lettera b), i crediti formativi sono riconosciuti nella misura prevista nella seguente tabella:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale (cfp validi solo per la formazione richiesta per l'assolvimento dell'obbligo formativo agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)	1 ora = 2 CFP	max 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale (cfp validi solo per la formazione richiesta per l'assolvimento dell'obbligo formativo agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)	1 ora = 2 CFP	max 15
c) Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale	1 evento = 2 CFP	max 15
d) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 battute, 5 CFP per la pubblicazione di ogni libro	max 15
e) Docenze presso Università nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	1 CFU = 2 CFP	max 16
f) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	4 CFP	max 10
g) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili	5 CFP per ogni sessione	max 10
h) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini territoriali e loro Fondazioni	1 riunione = 2 CFP	max 16
i) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 CFP	max 16
l) Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee	1 riunione = 2 CFP	s.l.
m) Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni	1 riunione = 2CFP	max 10
n) Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	1 riunione = 2 CFP in materia obbligatoria	max 4
o) Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all'estero, nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari (solo fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 9, comma 4)	Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10
p) Partecipazione e docenze ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore	1 ora = 1CFP	max 10
q) Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini territoriali o dal Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 CFP	max 16

Articolo 17

Rilevazione delle presenze

1. La presenza degli iscritti agli eventi formativi in aula è verificata dal personale di vigilanza dell'Ordine, della SAF, del soggetto autorizzato e del Consiglio Nazionale mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi.
2. Il soggetto autorizzato rilascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.
3. La SAF rilascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione al corso di alta formazione.
4. Per i corsi diversi da quelli di alta formazione, l'Ordine, il soggetto autorizzato e la SAF, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento, ovvero, dall'ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, devono importare tramite il portale web del Consiglio Nazionale, e sulla base degli specifici tracciati, i dati relativi ai crediti formativi professionali acquisiti dai partecipanti agli eventi in aula e in modalità e-learning.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le SAF devono importare tramite portale web del Consiglio Nazionale, mediante specifici tracciati, i dati relativi ai crediti formativi professionali acquisiti dai partecipanti ai corsi di alta formazione e comunicare agli Ordini di appartenenza dei partecipanti ai corsi l'elenco dei nominativi ed il numero di crediti formativi maturati nel corso dell'anno precedente dagli iscritti nell'Albo da questi tenuto. I crediti formativi acquisiti tramite la partecipazione al corso di alta formazione sono attribuiti solo alla conclusione del corso, salvo che il corso di alta formazione si sviluppi nell'arco di due trienni formativi. In tal caso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del presente regolamento, i crediti formativi saranno attribuiti in relazione al numero di ore di corso effettivamente svolte nei due trienni formativi.
6. Per gli eventi formativi organizzati con la modalità della formazione a distanza, la rilevazione delle presenze avverrà sulla base del tracciamento degli accessi e dei tempi di fruizione dell'attività formativa rilevati dalla piattaforma informatica.

Articolo 18

Determinazione dei crediti formativi acquisiti dagli iscritti

1. L'Ordine territoriale computa i crediti formativi acquisiti dagli iscritti nell'Albo:
 - per la partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 1;
 - per lo svolgimento delle attività particolari di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 1.

Articolo 19

Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze

1. L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi.
2. A conclusione di ciascun triennio formativo la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:

a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo al termine del triennio l'Ordine verifica l'adempimento dell'obbligo triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nel triennio precedente, ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore in relazione ai quali non è stata presentata richiesta di esonero ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 6;

b) entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine del triennio, l'Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti.

3. A conclusione del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultino in regola con l'obbligo formativo triennale. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l'attività pre-istruttoria e l'eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l'obbligo formativo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 Norme di attuazione

1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

Articolo 21 Norme transitorie

1. Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio Nazionale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. Le nuove disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 4; 5; 6; 8; 10, comma 4; 19 si applicano a decorrere dal primo anno del triennio formativo in corso. Le nuove disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Articolo 22 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

A) ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA E COMPENSI

A.1 ORDINAMENTO PROFESSIONALE

- A.1.1 L'oggetto della professione e tutela dei titoli professionali
- A.1.2 Accesso ed esercizio della professione
- A.1.3 La disciplina dell'incompatibilità
- A.1.4 I Consigli dell'Ordine e l'assemblea generale degli iscritti
- A.1.5 Il Consiglio Nazionale
- A.1.6 Le organizzazioni internazionali delle professioni contabili, economiche e giuridiche
- A.1.7 I Consigli di disciplina, il procedimento disciplinare e le sanzioni
- A.1.8 Ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e status degli associati
- A.1.9 Le prestazioni della Cassa di Previdenza e Assistenza

A.2 DEONTOLOGIA

- A.2.1 Deontologia, norme deontologiche, valenza giuridica dei codici deontologici
- A.2.2 Principi generali
- A.2.3 Rapporti esterni con colleghi, clienti, praticanti, enti istituzionali ed altri soggetti
- A.2.4 Rapporti interni con collaboratori, dipendenti, praticanti ed altri soggetti

A.3 COMPENSI

- A.3.1 Compensi delle prestazioni professionali
- A.3.2 Compensi per i soggetti iscritti nell'Albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza nonché per gli altri incarichi nelle medesime procedure
- A.3.3 Onorari ed indennità per i consulenti tecnici del giudice in materia civile e penale
- A.3.4 Compensi dei revisori dei conti degli enti locali

B) ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE, NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, TECNICHE DELLA MEDIAZIONE E ANTICORRUZIONE

B.1 SISTEMA INFORMATICO NELLO STUDIO PROFESSIONALE

- B.1.1 Informatica e sistemi informativi per la gestione dello studio professionale
- B.1.2 Soluzioni applicative per l'e-business negli studi professionali
- B.1.3 Firma digitale
- B.1.4 Gestione e trasmissione telematica di atti, documenti, dichiarazioni e pratiche
- B.1.5 Tutela della privacy e trattamento dei dati negli studi professionali

B.2 STUDI PROFESSIONALI: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

- B.2.1 Modelli organizzativi e statutari degli studi professionali
- B.2.2 Controllo di gestione per gli studi professionali
- B.2.3 Qualità e soddisfazione del cliente
- B.2.4 Certificazione dei sistemi di qualità
- B.2.5 Comunicazione e pubblicità e marketing dello studio professionale
- B.2.6 Gestione e sviluppo delle risorse umane nello studio professionale
- B.2.7 Rapporto di lavoro dipendente negli studi professionali
- B.2.8 Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
- B.2.9 Gestione del tempo e della produttività nello studio professionale
- B.2.10 Elementi di psicologia delle organizzazioni

B.3 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

- B.3.1 Principi generali ed evoluzione normativa: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio
- B.3.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio

B.4 LE TECNICHE DELLA MEDIAZIONE

B.5. ANTICORRUZIONE

C) MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI

C.1 RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA

- C.1.1 Contabilità generale di base ed avanzata
- C.1.2 Bilancio d'esercizio
- C.1.3 Principi contabili nazionali
- C.1.4 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane quotate e non quotate
- C.1.5 Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi contabili di altri paesi europei ed extraeuropei)
- C.1.6 Bilancio consolidato
- C.1.7 Relazione sulla gestione e informativa finanziaria esterna al bilancio

C.2 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, REVISIONE LEGALE, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

- C.2.1 La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori legali
- C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA)
- C.2.3 I controlli di qualità nella revisione legale dei conti
- C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di *assurance*
- C.2.5 Revisione contabile per i bilanci delle imprese di dimensioni minori
- C.2.6 La Revisione nelle aziende pubbliche

- C.2.7 I controlli interni ed esterni nelle aziende cooperative
- C.2.8 La revisione degli enti non profit
- C.2.9 La revisione legale affidata al collegio sindacale
- C.2.10 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società non quotate
- C.2.11 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società quotate e controllate dalle quotate
- C.2.12 Principi di comportamento per la funzione di componente dell'organo di controllo negli enti del Terzo settore
- C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno
- C.2.14 I controlli per la prevenzione dei reati societari (i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001)
- C.2.15 Adempimenti richiesti al revisore dalla normativa tributaria
- C.2.16 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile
- C.2.17 Il controllo dell'informativa non finanziaria in bilancio e nelle relazioni sulla gestione
- C.2.18 L'asseverazione dell'informativa non finanziaria

C.3 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DIREZIONALE

- C.3.1 Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e controllo
- C.3.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
- C.3.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting)
- C.3.4 Tecniche di valutazione degli investimenti (capital budgeting)
- C.3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico
- C.3.6 Analisi finanziaria: riclassificazioni e analisi per indici e margini

C.4 FINANZA

- C.4.1 Analisi strategico-competitiva dell'impresa: analisi interna ed esterna
- C.4.2 Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell'impresa
- C.4.3 Pianificazione degli investimenti (capital budgeting) e business planning
- C.4.4 Modalità di finanziamento e loro impatto sulla struttura finanziaria e sul costo del capitale
- C.4.5 Finanza straordinaria e valutazione dei fabbisogni finanziari in funzione delle strategie di sviluppo dell'impresa
- C.4.6 Strumenti e servizi di finanza innovativa
- C.4.7 Il rapporto banca/impresa ed il corporate banking
- C.4.8 Strumenti di Finanza agevolata regionale, nazionale e comunitaria
- C.4.9 Redazione e composizione del Business Plan
- C.4.10 Creazione e sviluppo d'impresa
- C.4.11 Strumenti di sviluppo locale
- C.4.12 Economia degli intermediari finanziari: economia, amministrazione e controllo delle imprese bancarie, degli istituti speciali di credito, delle aziende di assicurazione; economia e tecnica delle operazioni finanziarie e del mercato mobiliare
- C.4.13 Tecnica bancaria: concessione del credito; pratica istruttoria di finanziamento; ruolo del professionista nelle pratiche di finanziamento; titoli di credito; gestione valutaria delle banche

C.5 TECNICA PROFESSIONALE

- C.5.1 La valutazione dei beni e dell'azienda
- C.5.2 I principi italiani di valutazione (PIV)
- C.5.3 Le operazioni sul capitale e straordinarie (conferimenti di aziende e rami d'azienda, rapporti di cambio in fusioni e scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale e offerta al pubblico di nuove azioni) e le valutazioni
- C.5.4 La valutazione dei gruppi con l'utilizzo del bilancio consolidato
- C.5.5 Conferimenti di aziende e rami d'azienda: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.6 Trasformazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.7 Fusioni tra società: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.8 Scissioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.9 Liquidazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.10 Aumenti e riduzioni di capitale: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.11 Cessioni di aziende e rami d'azienda: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.12 Acquisizione di partecipazioni di controllo e permuta di partecipazioni: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.13 Costituzione di società: scelta fra vari tipi sociali
- C.5.14 Affitto di azienda: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.15 Problemi giuridici e finanziari della quotazione di borsa delle imprese
- C.5.16 Due diligence delle imprese interessate ad acquisizioni o fusioni
- C.5.17 L'assistenza professionale delle imprese in crisi: i piani di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale
- C.5.18 La ristrutturazione dei debiti bancari
- C.5.19 Le attività peritali giudiziarie
- C.5.20 Le consulenze tecniche di parte

C.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

- C.6.1 Sistemi organizzativi aziendali: aspetti generali, teorie e modelli
- C.6.2 Organizzazione del sistema di qualità: teoria e pratica dei sistemi di qualità aziendale
- C.6.3 Organizzazione dei sistemi produttivi: teoria e pratica dei sistemi di organizzazione dei processi produttivi; modelli e tecniche per i diversi settori di attività e le varie metodologie produttive
- C.6.4 Organizzazione delle attività commerciali: principi generali; tecniche applicative di economia e tecnica di mercato
- C.6.5 Organizzazione del lavoro e delle risorse umane: teorie e modelli di organizzazione delle risorse umane; tecniche di valutazione delle mansioni e dei risultati; principi generali di psicologia e sociologia e tecniche di motivazione; riqualificazione e formazione del personale

C.7 ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- C.7.1 Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione
- C.7.2 La valutazione dei dirigenti pubblici
- C.7.3 Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche
- C.7.4 Contabilità e bilancio degli enti pubblici
- C.7.5 Contabilità e bilancio delle Regioni e delle aziende regionali

- C.7.6 Contabilità e bilancio delle aziende sanitarie
- C.7.7 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
- C.7.8 Dissesto e risanamento degli enti locali
- C.7.9 La revisione negli enti locali e negli enti pubblici
- C.7.10 Gestione, contabilità, controllo di gestione delle aziende di servizi pubblici locali
- C.7.11 Le operazioni straordinarie nelle aziende di servizi pubblici locali
- C.7.12 Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento negli enti pubblici

C.7 BIS CONTABILITÀ PUBBLICA E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ENTI TERRITORIALI

C.8 ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE

- C.8.1 Le tipologie di cooperativa: aspetti civilistici, gestionali e mutualistici
- C.8.2 Contabilità e bilancio delle aziende cooperative
- C.8.3 Le problematiche fiscali delle aziende cooperative
- C.8.4 Le operazioni straordinarie delle aziende cooperative

C.9 ECONOMIA E GESTIONE DEGLI ENTI NON PROFIT E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

- C.9.1 Le tipologie di enti non profit
- C.9.2 La gestione degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
- C.9.3 Contabilità e bilancio degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
- C.9.4 Costituzione e liquidazione degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
- C.9.5 Disciplina fiscale degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
- C.9.6 Gli enti sportivi dilettantistici
- C.9.7 Le imprese sociali e qualifiche

C.10 GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI

- C.10.1 I sistemi informativi aziendali: caratteristiche generali; sistemi operativi; tipologie di trasmissione dei dati; tipologie di database e loro riflessi sull'organizzazione dei flussi informativi
- C.10.2 Software, soluzioni applicative e sistemi integrati per la gestione di flussi informativi aziendali
- C.10.3 I vincoli normativi operanti sul sistema informativo

C.11 INFORMATIVA NON FINANZIARIA (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE – ESG – E DI SOSTENIBILITÀ)

- C.11.1 La responsabilità sociale d'impresa (RSI)
- C.11.2 Il bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità nelle imprese, negli enti pubblici e negli enti non profit
- C.11.3 L'informativa non finanziaria nella relazione sulla gestione e l'informativa volontaria
- C.11.4 Controllo di gestione e indicatori di performance

C.12 I REGOLAMENTI E LE LIQUIDAZIONI DI AVARIE

C.13 MARKETING

- C.13.1 I principi e contenuti del marketing

- C.13.2 L'analisi dell'ambiente esterno
- C.13.3 Il comportamento di acquisto del cliente e dell'organizzazione
- C.13.4 Le tecniche di segmentazione del mercato
- C.13.5 Il piano di marketing
- C.13.6 Il marketing mix
- C.13.7 Il marketing dei servizi
- C.13.8 Il marketing internazionale

D) MATERIE GIURIDICHE

D.1 DIRITTO AMMINISTRATIVO

- D.1.1 Principi generali e costituzionali
- D.1.2 L'organizzazione della Pubblica Amministrazione
- D.1.3 Le funzioni pubbliche e i servizi pubblici
- D.1.4 L'attività d'impresa dei soggetti pubblici
- D.1.5 Il potere amministrativo
- D.1.6 Il procedimento amministrativo: principi e questioni generali
- D.1.7 L'accesso ai documenti amministrativi
- D.1.8 Il silenzio della Pubblica Amministrazione e la fase decisoria espressa (o provvedimentale)
- D.1.9 Il provvedimento amministrativo
- D.1.10 L'autotutela della Pubblica Amministrazione in generale e le differenze rispetto all'autotutela dell'Amministrazione Finanziaria
- D.1.11 La giustizia amministrativa

D.2 DIRITTO PRIVATO

- D.2.1 Principi generali
- D.2.2 Le persone fisiche e le persone giuridiche
- D.2.3 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (privacy)
- D.2.4 La famiglia e le unioni di fatto
- D.2.5 I principi del diritto delle successioni
- D.2.6 La divisione
- D.2.7 La donazione
- D.2.8 I diritti reali
- D.2.9 La proprietà e il possesso
- D.2.10 La comunione e il condominio
- D.2.11 La pubblicità immobiliare; natura ed effetti della trascrizione
- D.2.12 Le obbligazioni
- D.2.13 L'estinzione dell'obbligazione e modalità differenti dall'adempimento
- D.2.14 Le modificazioni del rapporto obbligatorio
- D.2.15 L'inadempimento e la responsabilità patrimoniale e mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

- D.2.16 Il contratto: principi generali
- D.2.17 Contratto stipulato con strumenti informatici o per via telematica
- D.2.18 Formazione progressiva del consenso: preliminare; opzione; prelazione; responsabilità precontrattuale
- D.2.19 Contratti per adesione – Clausole vessatorie
- D.2.20 Interpretazione, effetti e vizi del contratto
- D.2.21 Contratti con il consumatore
- D.2.22 Le fonti non contrattuali di obbligazioni
- D.2.23 I fatti illeciti, imputabilità e colpevolezza, il risarcimento del danno

D.3 DIRITTO COMMERCIALE

- D.3.1 L'impresa e l'azienda
- D.3.2 I segni distintivi, le opere dell'ingegno, le invenzioni
- D.3.3 Il trasferimento d'azienda
- D.3.4 La disciplina della concorrenza
- D.3.5 I consorzi tra imprenditori, le associazioni temporanee e i raggruppamenti di imprese
- D.3.6 I conferimenti
- D.3.7 Società di persone, società di capitali e altre forme (associazioni, comunione, società occasionali, società tra professionisti)
- D.3.8 Le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari partecipativi
- D.3.9 Assemblea dei soci e patti parasociali
- D.3.10 Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico a confronto
- D.3.11 Il bilancio
- D.3.12 I patrimoni destinati e i finanziamenti destinati
- D.3.13 La disciplina del recesso
- D.3.14 La disciplina delle società con azioni quotate
- D.3.15 I conferimenti e altre forme di finanziamento nelle srl
- D.3.16 Le quote e i vincoli sulle quote: il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di vincoli
- D.3.17 La disciplina del recesso nella srl
- D.3.18 Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci
- D.3.19 Aspetti giuridici della direzione e del coordinamento di società
- D.3.20 Le operazioni straordinarie
- D.3.21 Le modifiche al capitale sociale
- D.3.22 Scioglimento e liquidazione
- D.3.23 Le società cooperative
- D.3.24 I contratti: analisi dei principali contratti commerciali e bancari
- D.3.25 I titoli di credito
- D.3.26 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche

D.4 DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA

- D.4.1 I concetti di insolvenza e crisi

- D.4.2 La composizione negoziale della crisi di impresa: strumenti stragiudiziali, piani attestati, accordi di ristrutturazione. Il ruolo dell'autonomia negoziale nel concordato preventivo
- D.4.3 Il fallimento
- D.4.4 Il concordato fallimentare
- D.4.5 Il fallimento delle società
- D.4.6 La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nel fallimento delle società: i rapporti con il curatore nel rispetto dei doveri deontologici di colleganza
- D.4.7 La riapertura del fallimento
- D.4.8 L'esdebitazione del fallito
- D.4.9 Crisi e pre-crisi, le c.d. domande protettive
- D.4.10 I piani attestati ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.
- D.4.11 La domanda prenotativa di concordato (c.d. concordato in bianco) ex art. 161, comma sesto, l.f.
- D.4.12 Il concordato preventivo
- D.4.13 Il concordato in continuità e i finanziamenti
- D.4.14 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le trattative di cui all'art. 182 bis l.f.
- D.4.15 Le attestazioni speciali
- D.4.16 La transazione fiscale
- D.4.17 La liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.)
- D.4.18 L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza: natura e finalità dell'istituto; i presupposti della procedura
- D.4.19 La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l'istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L'organismo e il gestore della crisi
- D.4.20 Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: novità della riforma
- D.4.21 Procedura di allerta

D.5 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE

- D.5.1 Il processo di cognizione
- D.5.2 Il processo di esecuzione
- D.5.3 I procedimenti speciali: procedimenti cautelari ed eredità giacente
- D.5.4 I riti alternativi
- D.5.5 La consulenza tecnica d'ufficio e di parte nel processo civile
- D.5.6 Perizia e consulenza tecnica nel processo penale
- D.5.7 Delegato alle vendite e custode giudiziale nelle esecuzioni civili
- D.5.8 Portale delle vendite pubbliche (Pvp) e vendite telematiche
- D.5.9 Il sequestro penale
- D.5.10 Il codice antimafia e le misure di prevenzione: l'amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati

D.6 METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- D.6.1 Conciliazione
- D.6.2 Mediazione
- D.6.3 Arbitrato nazionale e internazionale

D.7 DIRITTO TRIBUTARIO

- D.7.1 Principi generali dell'ordinamento tributario e schema di applicazione del tributo: dichiarazione, accertamento e riscossione
- D.7.2 Imposte dirette, reddito d'impresa, IVA e IRAP
- D.7.3 Accise, imposte sui consumi e tributi doganali
- D.7.4 Imposte indirette sui trasferimenti (registro, successione e donazione, ipotecarie e catastali, bollo e concessioni governative)
- D.7.5 Tributi locali
- D.7.6 Operazioni e vicende straordinarie dell'impresa
- D.7.7 Diritto tributario comunitario e internazionale
- D.7.8 Illecito tributario e sanzioni
- D.7.9 Processo tributario

D.8 DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

- D.8.1 Le fonti del diritto del lavoro
- D.8.2 Il rapporto di lavoro subordinato
- D.8.3 Le altre fattispecie di lavoro non subordinato
- D.8.4 Gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro subordinato
- D.8.5 L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- D.8.6 Il lavoro autonomo
- D.8.7 Il lavoro dei soci nelle società: compatibilità col lavoro subordinato e aspetti previdenziali;
- D.8.8 Il rapporto di agenzia e gli altri rapporti di collaborazione commerciale: nozione; disciplina; aspetti contrattuali; tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria
- D.8.9 Il processo del lavoro e le forme di definizione consensuale
- D.8.10 Il contenzioso amministrativo verso gli enti previdenziali ed assistenziali: disciplina e procedure
- D.8.11 La tutela dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro

D.9 DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

- D.9.1 I principi generali di diritto penale
- D.9.2 La responsabilità penale del professionista, dei sindaci e degli amministratori non delegati
- D.9.3 I complessi organizzati e la rilevanza penale della delega di funzioni
- D.9.4 La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche
- D.9.5 I reati societari
- D.9.6 Le false comunicazioni sociali e gli altri delitti di falso
- D.9.7 La tutela penale del capitale e del patrimonio
- D.9.8 Gli altri reati in materia societaria
- D.9.9 Disposizioni penali relative alle società quotate in borsa ed alle società di revisione
- D.9.10 I reati fallimentari
- D.9.11 I reati tributari
- D.9.12 La frode fiscale e gli altri reati tributari
- D.9.13 Rapporti tra procedimento penale e procedimento tributario
- D.9.14 I reati bancari

- D.9.15 I reati informatici
- D.9.16 La tutela penale della privacy
- D.9.17 Il ruolo dell'amministratore giudiziario e/o custode di beni sequestrati e/o confiscati

E) PARI OPPORTUNITA'

- E.1.1 Normative relative alla rappresentanza di genere in tutti i consessi (Leggi, regolamenti statali, regionali, comunali; prassi e best practice nazionali ed europee)
- E.1.2 Gender budget (studio e redazione del bilancio di genere)
- E.1.3 Studio differenze reddituali tra professionisti
- E.1.4 Studio degli aspetti di mediazione, la leadership, la programmazione neurolinguistica, la gestione dei conflitti, l'autostima, l'intelligenza emotiva, il public speaking. Aspetto comunicativo-relazionale del professionista
- E.1.5 Organizzazione dello studio e del tempo (studio delle tecniche e degli strumenti per agevolare la conciliazione dei tempi lavoro famiglia)

F) FORMAZIONE ESPERTI ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

- F.1.1 Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi
- F.1.2 Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale
- F.1.3 La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma
- F.1.4 La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento
- F.1.5 La redazione di un piano di risanamento
- F.1.6 Il protocollo di conduzione della composizione negoziata
- F.1.7 La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze
- F.1.8 Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie
- F.1.9 Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali
- F.1.10 La stima della liquidazione del patrimonio
- F.1.11 L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 23 del Codice della Crisi.

Allegato 2. Requisiti Soggetti autorizzati art. 11

Requisiti	Criteri di valutazione	Documentazione necessaria
<i>(art. 11, comma 3, lett. a) presentare copia dello statuto e/o atto costitutivo dal quale risulti che l'erogazione della formazione costituisce oggetto dell'attività dell'ente/associazione/società;</i>	Presenza dell'attività di formazione tra i fini statuari	- Copia statuto/atto costitutivo - Visura camerale aggiornata (<u>se impresa iscritta nel Registro delle Imprese</u>)
<i>(art. 11, comma 3, lett. b) possedere significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di almeno 270 ore di attività formativa professionale realizzata nell'ultimo triennio;</i>	Svolgimento di almeno 270 ore di formazione professionale nel triennio precedente 1. Si considerano solo gli eventi che hanno ad oggetto i temi connessi alle attività professionali di cui all'art. 1 d.lgs. 139/2005. 2. Per le associazioni sindacali la struttura nazionale può indicare anche gli eventi realizzati dalle associazioni locali.	Elenco eventi svolti nel triennio formativo precedente con specifica indicazione della tipologia e della durata
<i>(art. 11, comma 3, lett. c) garantire che gli eventi in aula si svolgano presso sedi dotate di strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che garantiscano l'accesso ai disabili;</i>		Dichiarazione contenente l'impegno a fornire, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso ai disabili
<i>(art. 11, comma 3, lett. d) possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione, che consenta la corretta rilevazione delle presenze e che abbia un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente;</i>	Valutazione della presenza di una struttura organizzativa adeguata, con un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente	Relazione dettagliata della struttura organizzativa della società/associazione/altro

<i>(art. 11, comma 3, lett. e)</i> presentare, nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, la documentazione contenente le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica che utilizzano e garantire che la piattaforma consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all'evento. L'adeguatezza della piattaforma informatica è valutata dal Consiglio Nazionale;	Valutazione della piattaforma informatica per verificare che la stessa consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all'evento	Documentazione contenente le credenziali di accesso per svolgere il test di verifica dei requisiti e le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica utilizzata
<i>(art. 11, comma 3, lett. f)</i> garantire l'onorabilità degli amministratori, dei legali rappresentanti, dei soci illimitatamente responsabili e dei componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali. A tal fine devono presentare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dalle quali risulti che essi - non hanno riportato condanne definitive per reati contro la Pubblica amministrazione, per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, per reati di associazione di tipo mafioso, per reati di corruzione, frode e riciclaggio, per reati contro il patrimonio, per reati di natura finanziaria o tributaria, ovvero per reati che incidono sulla moralità professionale; - non sono incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; - non sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; - non abbiano riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura;	valutazione - assenza di condanne definitive per reati contro la Pubblica amministrazione, per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, per reati di associazione di tipo mafioso, reati per corruzione, frode e riciclaggio, ovvero reati che incidono sulla moralità professionale; - assenza di misure cautelari o interdittive - assenza di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento o dalla censura;	Autocertificazioni, ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, rilasciate dagli amministratori, soci illimitatamente responsabili, rappresentanti legali, componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali nelle quali si attesta di - non aver riportato condanne definitive per reati contro la Pubblica amministrazione, per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, per reati di associazione di tipo mafioso, per reati di corruzione, frode e riciclaggio, per reati contro il patrimonio, per reati di natura finanziaria o tributaria, ovvero per reati che incidono sulla moralità professionale; - non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; - non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; - non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura

<i>(art. 11, comma 3, lett. g)</i> garantire annualmente lo svolgimento di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore a 2 ore e disponibili per almeno cinquanta iscritti. Il numero gratuito di ore da erogare deve essere almeno pari al 10% del totale delle ore accreditate dal Consiglio Nazionale;		Dichiarazione contenente l'impegno a garantire lo svolgimento annuale di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore alle 2 ore e disponibili per almeno 50 iscritti e che il numero di ore erogate gratuitamente sarà almeno pari al 10% delle ore accreditate dal Consiglio Nazionale
<i>(art. 11, comma 3, lett. h)</i> indicare un responsabile scientifico di significativa esperienza e competenza nelle materie di pertinenza della professione;	Per la valutazione della significativa esperienza si considerano i seguenti requisiti 1. Essere docente di ruolo universitario o ricercatore <i>(o in alternativa)</i> 2. essere in possesso di almeno 3 requisiti tra i seguenti: a) iscrizione all'Albo da almeno cinque anni; b) docenze universitarie a contratto da almeno due anni; c) pubblicazioni, articoli su riviste economico-giuridiche e/o tecnico-professionali (almeno 10 nell'ultimo triennio); d) relatori/docenti a eventi formativi (almeno 10 nell'ultimo triennio); e) esperienza di studio/ricerca almeno triennale in centri Studi; f) esperienza triennale in enti di formazione; g) responsabile riviste scientifiche.	Indicazione del Responsabile scientifico o del Comitato scientifico e trasmissione dei relativi curricula
<i>(art. 11, comma 3, lett. i)</i> garantire la presenza di relatori con qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente		Dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, le autocertificazioni, ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, rilasciate dai relatori attestanti la qualifica di dottore commercialista,

<i>universitario di ruolo, rappresentante della P.A., ovvero di esperto nella materia oggetto dell'attività formativa;</i>		ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della Pubblica Amministrazione.
<i>(art. 11, comma 3, lett. l) nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, aver erogato la formazione gratuita richiesta dal presente regolamento, nel triennio precedente.</i>		Autocertificazione, ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, relativa al n. eventi gratuiti svolti nel triennio formativo precedente
<i>(art. 11, comma 4) Il soggetto richiedente l'autorizzazione, gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci illimitatamente responsabili dello stesso soggetto richiedente, i componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali non devono aver assunto posizione lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'assunzione di posizione lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili determina il diniego dell'autorizzazione.</i>		dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rese dagli amministratori, dai legali rappresentanti, dai soci illimitatamente responsabili e dai componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali con la quale si attesta di non aver assunto posizione lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
<i>(art. 11, comma 5) versamento contributo 300 euro per ristoro degli oneri sostenuti</i>		Documentazione comprovante il versamento al Consiglio Nazionale del contributo di euro 300 ristoro degli oneri sostenuti